



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).**

L'anno millenovecentonovant<sup>ANNOVE</sup>~~otto~~, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria con avvisi scritti in data 12/03/1999, consegnati a norma di legge ai Sigg. Consiglieri Comunali proclamati eletti.

All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

COGNOME E NOME	Presente (si - no)	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1. PANETTA Antonio	SI	8. FORTUGNO Sebastiano	SI
2. FORTUGNO Francesco	SI	9. CAGNOLO Francesco	SI
3. ARFUSO Pietro	NO	10. FEDELE Francesco	SI
4. FOTIA Pietro	NO	11. RUSSO Pietro	SI
5. TRUNFIO Giuseppe	SI	12. MEGALE Bruno	SI
6. CILIONE Giuseppe	SI	13. TRUNFIO Antonino	SI
7. QUATTRONE Maria	SI		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Capo dott.ssa Angela Contino.

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. PANETTA Antonio il quale,


CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e la circolare M.I. n. 17102 del 7 giugno 1990;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.





## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune ha un enorme potere regolamentare in materia tributaria derivante da tre provvedimenti fondamentali: l'art. 52 e 53 del D.L. 446/1997 e l'art. 50 della legge 446/1997, gli unici titoli derivanti da fonti fondamentali dell'Ordinamento giuridico, nel campo proprio di questa potestà regolamentare. L'Amministrazione ha predisposto dal Servizio Finanze Tributi l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio contabilità e tributi composto da n. 10 articoli.


DATO ATTO che ai sensi delle ultime leggi vigenti il Regolamento pur approvato contestualmente al bilancio ha valore retroattivo in quanto entra in vigore, dopo l'esecutività del presente atto, il 1° gennaio 1999;

RITENUTOLO meritevole di approvazione;

DOPO ampio e approfondito dibattito;

CON voti favorevoli UNANIMI;


### DELIBERA

1. Di prendere atto della parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. Di approvare il Regolamento per "L'A PPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" composto di n. 10 articoli e che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
  3. Di dare atto che il presente Regolamento dopo l'esecutività del presente atto, in virtù delle norme vigenti, entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
- 

AREA FINANZIARIA  
Regolarità Tecnica: Favorevole  
D.ssa Contino Angela

AREA FINANZIARIA  
Regolarità Contabile: Favorevole  
D.ssa Contino Angela

Letto, confermato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE  
Antonio Palletta



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Angela Contino

La presente deliberazione, a norma dell'art. 47, c.1, della legge n. 142/90, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 24/03/1999 e vi rimarrà fino a tutto il 07/04/1999.- N.ro Reg. ALBO:174.-

IL MESSO COMUNALE  
Fortugno Severio

Trasmessa al CO.RE.CO., entro 5 gg. per racc. A.R. Prot. N. 1194 del 24/03/1999 in quanto:

- Rientrante tra gli atti di cui all'art. 17, c. 33, legge 127/97;
- Richiesto da 1/5 dei consiglieri (art. 17, c. 38, legge 127/97).-

(sigla)

### ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, c. 3, della legge n. 142/90;
- E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 47, c. 2, legge n. 142/90);
- E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 17, c. 40, della legge n. 127/97 in quanto il CO.RE.CO.:
  - entro 30 giorni dalla trasmissione, non ha adottato né trasmesso un provvedimento motivato di annullamento;
  - non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 8-4-99, Reg. Dec. N. 598, giusta comunicazione Prot. N. 869/FD/A del 9-4-99;
- E' STATA ANNULLATA dal CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_, Reg. Dec. N. \_\_\_\_\_, con provvedimento motivato trasmesso a questo Comune nei termini previsti dall'art. 17, c. 40, della legge n. 127/97, giusta comunicazione Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E' STATA TRASMESSA AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ED È:

- Divenuta esecutiva essendo stata ritenuta legittima giusta comunicazione Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Divenuta esecutiva essendo stato dichiarato il non luogo a procedere per l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del controllo, giusta comunicazione Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Stata ritenuta illegittima, giusta comunicazione Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, trasmessa in data \_\_\_\_\_ e quindi nei termini, con invito ad eliminare i vizi riscontrati.- **SUCCESSIVAMENTE:**
  - E' divenuta esecutiva essendo stati eliminati i vizi riscontrati con del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;
  - E' decaduta non essendo stati eliminati i vizi riscontrati, giusta del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;
  - E' divenuta esecutiva essendo stata confermata dal C.C. con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Cardeto, li 27 APR. 1999

IL SEGRETARIO CAPO

Fascicolo 3/T

REGIONE CALABRIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROT. N.

569/FDIAR

LI

09 APR. 1999

OGGETTO:

Deliberazione del C.C. n. 11. del 22.3.99.

Approvazione regolamento per la disciplina imposta sugli animali

COMUNE DI CARDETO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
23 APR. 1999	
Prot. N.	1621
Ufficio	Fin. e Amm.
Cat.	7030

Al

G. Scudato  
del Comune di  
Cardeto

Si comunica che questa Sezione nella seduta dell'8 APRILE 1999

ha preso in esame l'atto di codesto Ente specificato in oggetto, sul quale, con decisione n. 598 r. v., si è pronunciata nei seguenti termini:

NON RILEVA VIZI

F.to IL SEGRETARIO (E.F.)

D.SSA L. LAPELLA

F.to IL PRESIDENTE

Dr. D. CALVERI

p.c.c.

IL SEGRETARIO  
(dr. G. Balestrieri)



13 APR. 1999

aventi analoghe caratteristiche. Nel caso in cui il valore dichiarato e' uguale o superiore al valore determinato, il Comune ha il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento e' stato effettuato. La Giunta Comunale puo' modificare periodicamente, con effetto dagli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.

#### ARTICOLA 4 Diversificazione delle aliquote

1. L'aliquota puo' essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in agnizione all'abitazione principale;

c) alloggi non locati;

d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

e) per le abitazioni principali;

f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

2. L'aliquota puo' essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.

3. L'aliquota puo' essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili inabitabili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali: a) la pertinenza dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.); b) il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali.

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini in linea retta o collaterale entro il II grado e da questi utilizzata come abitazione principale. c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e condizioni che la stessa non risultano locata.

#### ARTICOLA 5 Particolare disciplina dell'abitazione principale

**ARTICULO 6**  
Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali


1. Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:  
a) per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unitarie sanitarie locali;  
b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 91, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**ARTICULO 7**  
Caratteristiche di faliscenza dei fabbricati

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e falliscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:  
a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;  
b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzii;  
c) della copertura;  
d) delle scale;

**ARTICULO 8**  
Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un conflitto-lare anche per conto degli altri.  
2. Dove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.  
3. L'imposta dovuta potrà essere corrisposta:  
a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;  
b) mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;  
c) mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;  
d) per il tramite del servizio bancario.  
4. La Giunta con proprio atto deciderà, se le riscossioni dell'ICI dovranno essere gestite in economia ovvero tramite concessionario della riscossione dei tributi oppure con altro sistema previsto dal d.lgs. 15/12/1997 n. 446.



COMUNE DI CASALETO  
 (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)  
 P.O.C. all'origine del uso  
 amministrativo  
 Casaleto di Sopra  
 11-5-1999

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità e' ridotta ad un importo pari al valore per cui e' stata pagata l'imposta.

**ARTICOLA 10**  
**Indennità di espropriazione**

1. Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di anni tre dal giorno in cui e' stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i dieci anni. Puo' farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
- b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
- c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

**ARTICOLA 9**  
**Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili**